

Cass., civ. sez. III, del 15 novembre 2017, n. 26963

1.1 Con il primo motivo la ricorrente deduce: "Il Tribunale doveva pronunciare ai sensi dell' art. 617 c.p.c. sull'illegittimità dello sfratto sia per i vizi derivanti dall'inesistenza giuridica dei pignoramenti sia per i vizi derivanti dalle pronunce sulle ricusazioni nei confronti del G.E. e per i vizi della vendita per incongruità del prezzo, e sia per i vizi dello sfratto in violazione della difesa dei coniugi e non del loro figlio". Ed ancora, deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 177 e segg. cod. civ., in tema di comunione legale, e in specie degli artt. 189 e 191 cod. civ.; nonché degli artt. 555, 599, 600 cod. proc. civ., in quanto il pignoramento dell'immobile sarebbe dovuto avvenire soltanto fino al valore della quota del coniuge obbligato. Quindi i pignoramenti del 1996 e del 1998 sarebbero dovuti essere dichiarati nulli o inesistenti.

Quanto al terzo pignoramento, eseguito in danno della O nel 2001, se ne afferma l'inesistenza giuridica, giacché il titolo d'acquisto dell'esecutata non era stato trascritto. Nell'atto di acquisto del terreno (del 1977) su cui era stata costruita la casa successivamente pignorata era stato escluso qualsiasi diritto a favore della O, sebbene costei avesse fatto poi fatto valere il suo diritto alla comunione, riconosciuto nel 2004 dal Tribunale. Perciò, prima si sarebbe dovuta trascrivere questa sentenza, a norma dell'art. 2650 cod. civ., e solo dopo il creditore Banco avrebbe potuto pignorare l'immobile anche per la quota della O. Poiché, la sentenza del 2004 tuttora non è trascritta e il pignoramento del 2001 venne trascritto sulla metà dell'immobile, esso sarebbe nullo, anche perché il pignoramento doveva avvenire fino alla concorrenza del debito rispetto al valore della quota. Tutti questi vizi si riverbererebbero sul decreto di trasferimento.

1.3 I motivi possono trattarsi congiuntamente.

1.4 Il primo motivo è inammissibile per due ordini di ragioni.

Anzitutto, la stessa ricorrente lamenta che il Tribunale ha rigettato l'opposizione al rilascio dichiarando l'esistenza dell'azione esecutiva e l'infondatezza della dedotta impignorabilità dell'immobile intestato al C, anziché pronunciarsi sull'opposizione agli atti esecutivi, sicché avverso detta statuizione avrebbe dovuto proporre appello e non ricorso straordinario.

1.5 In secondo luogo, anche volendo ritenere che la dedotta nullità dei pignoramenti configuri opposizione agli atti esecutivi e che il vizio sia idoneo a riverberarsi, con effetti pure per l'acquirente, sull'atto di aggiudicazione, le ragioni di tale vizio dovevano esser fatte valere non già con l'opposizione all'esecuzione per rilascio, bensì con opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ. Quest'ultima, in particolare, doveva essere proposta - a pena di inammissibilità - entro il termine di decadenza di venti giorni dal compimento dell'atto, che coincide con il momento in cui l'esistenza è resa palese alle parti del processo esecutivo, nella specie con il compimento delle formalità di cui agli artt. 555, 599, secondo comma, cod. proc. civ. e all'art. 180 disp. att. cod. proc. civ.

Entro il medesimo termine si sarebbe dovuto opporre anche il provvedimento contenente la determinazione del prezzo del bene pignorato, poiché i vizi del provvedimento ex art. 569 cod. proc. civ. devono formare oggetto di opposizione agli atti esecutivi nel termine perentorio prescritto dall'art. 617 cod. proc. civ., appartenendo ad una sequenza procedimentale precedente a quella della

vendita stessa (Sez. 3, Sentenza n. 20814 del 29/09/2009, Rv. 610186). Né ricorre un'ipotesi di nullità insanabile, rilevabile in ogni momento del processo esecutivo, in quanto non si ravvisano vizi che possano aver impedito al processo esecutivo lo scopo cui è preordinato, vale a dire l'espropriazione del bene per il soddisfacimento delle ragioni creditorie (Sez. 3, Sentenza n. 23683 del 15/09/2008, Rv. 604976).

1.6 Infine, va ribadito che il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente. In tal caso, tuttavia, resta salvo il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo. (Sez. U, Sentenza n. 21110 del 28/11/2012, Rv. 624256)

In conclusione, si tratta di questioni non deducibili in sede di rilascio dell'immobile, perché dovevano essere opposte e coltivate innanzi al giudice dell'esecuzione dell'espropriazione immobiliare, non a quello della procedura per rilascio di immobile.

1.7 Per completezza si osserva che, in ogni caso, la censura sarebbe stata altresì infondata nel merito.

Sul punto va infatti ribadito che la riunione in un'unica esecuzione forzata di più pignoramenti sul medesimo immobile, a norma dell'art. 561 cod. proc. civ., configura un effetto direttamente disposto dalla legge, da attuarsi mediante l'intervento del conservatore immobiliare (annotazione del primo pignoramento nella nota di trascrizione relativa al secondo) e del cancelliere (inserimento del pignoramento successivo nel fascicolo formato con quello anteriore). Qualora, per qualsiasi ragione, non operi l'indicato meccanismo automatico, spetta al giudice riunione, con atti di dell'esecuzione di provvedere alla natura ordinatoria, che sono espressione del potere generale di direzione del processo esecutivo e non sono qualificabili come atti di esecuzione (Sez. 3, Sentenza n. 6549 del 20/12/1985, Rv. 443617).

Inoltre, i creditori particolari di uno dei coniugi che siano pignoranti o intervenuti nel processo esecutivo avente ad oggetto un bene formalmente intestato soltanto al coniuge esecutato, ed escluso dalla comunione legale, godono della tutela di cui all'art. 2915, secondo comma, cod. civ., anche rispetto alla domanda di accertamento della comunione legale avanzata dal coniuge non acquirente. Pertanto l'eventuale sentenza di accoglimento di tale domanda non può pregiudicare i loro diritti, quando il pignoramento del bene che ne forma oggetto sia stato trascritto prima della trascrizione della domanda di accertamento della comunione legale (Sez. 3, Sentenza n. 25865 del 18/11/2013, Rv. 629147).

Facendo applicazione dei citati principi, si ricava che tutti i creditori che hanno successivamente pignorato l'immobile si sono giovati della situazione di diritto in cui l'immobile medesimo versava alla data di trascrizione del primo pignoramento (allorquando lo stesso risultava per intero intestato al solo C) e degli effetti della domanda successivamente proposta dalla O, volta al riconoscimento della comunione legale. Conseguenza che non sussiste la dedotta nullità né dei primi due pignoramenti, eseguiti sull'intero l'immobile intestato al C; né del terzo pignoramento, eseguito ai danni della O,

<http://www.fanpage.it/diritto>

che si avvantaggia della domanda di accertamento dell'inclusione dell'immobile in comunione legale proposta dalla stessa esecutata.